



REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO

Rev.	Data Approv./emiss.	Motivo dell'emissione / revisione del documento
01	10/07/2024	Dettagli punti 2, 3.
00	4/03/2024	Prima emissione

Sommario:

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE
2. USO DEL RIFERIMENTO A CERTIFICAZIONE CERTEED
3. USO DEL RIFERIMENTO ALL'ACCREDITAMENTO
4. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle persone e alle aziende certificate da CERTEED S.R.L., che nel prosieguo sarà chiamata CERTEED.

2. USO DEL RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE CERTEED

Le persone e le aziende certificate da CERTEED hanno diritto all'uso del riferimento della certificazione CERTEED, limitatamente alle attività oggetto del certificato.

Il logo CERTEED potrà essere indicato, dai soggetti anzidetti, in offerte e documenti contrattuali, nel sito web, solo al fine di informare sullo schema coperto dalla certificazione conseguita e solo se si è in possesso del certificato vigente.

Sui prodotti realizzati o forniti dalle Organizzazioni certificate e sul loro imballaggio o confezione o all'interno delle informazioni di accompagnamento, non dovranno mai essere apposti né il Marchio di Certeed né il Marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta.

Sui biglietti da visita del personale non dev'essere mai apposto il Marchio ACCREDIA congiunto al marchio di Certeed;

Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio di Certeed, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcuntipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.:dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc..).

3. USO DEL RIFERIMENTO ALL'ACCREDITAMENTO

Le persone e le aziende certificate con accreditamento ACCREDIA hanno diritto anche all'uso del logo ACCREDIA, in ottemperanza a quanto documentato nel Regolamento RG-09 – Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, nella revisione corrente, secondo la configurazione di Figura 3 dello stesso Regolamento RG-09.

In particolare:

- la persona/azienda certificata NON deve mai utilizzare il Marchio ACCREDIA disgiuntamente dal Marchio di certificazione di CERTEED
- Il Marchio ACCREDIA NON deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che ACCREDIA abbia certificato le competenze della persona o il processo aziendale o in altra maniera comunque fuorviante.
- Sui prodotti realizzati o forniti dalle Organizzazioni certificate e sul loro imballaggio o confezione o all'interno delle informazioni di accompagnamento, non dovranno mai essere apposti né il Marchio di Certeed né il Marchio ACCREDIA, in forma disgiunta o congiunta.
- Sui biglietti da visita del personale non dev'essere mai apposto il Marchio ACCREDIA congiunto al marchio di Certeed;
- Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né del marchio di Certeed, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE, certificati di collaudo, ecc..).

4. USO SCORRETTO DELLA CERTIFICAZIONE

L'uso della Certificazione è ritenuto scorretto se risulta tale da trarre in inganno i potenziali fruitori delle prestazioni professionali delle Persone certificate da CERTEED e dei prodotti/servizi delle aziende certificate da CERTEED.

In particolare è scorretto l'uso della Certificazione quando:

- la stessa non sia stata ancora ufficialmente concessa o sia stato notificato l'annullamento,
- la stessa sia usata per attività diverse da quelle per cui è stata rilasciata.